



COMUNE DI CARPINO

Provincia di Foggia
0884 900711 - Fax 0884900734

IL SINDACO

Prot. n°

Ordinanza n° 26/2021

OGGETTO: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Proroga.

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n° 6 recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'Emergenza epidemiologica da COVID - 19" convertito, con modificazione dalla Legge 5 marzo 2020, n° 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n° 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 - bis, e dell'art. 4;

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19 convertito con modificazione dalla Legge 22 maggio 2020, n° 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19" ed in particolare gli artt. 1 e 2, comma 1;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n° 33., convertito con modificazione dalla Legge 14 luglio 2020 n° 74 Recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19";

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n° 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 settembre 202 n° 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19, deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto Legge 07 ottobre 2020 n° 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello Stato di emergenza epidemiologica da COVID - 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID - 19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 202 / 739 del 03 giugno 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n° 19, convertito con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n° 35, recante "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19, e dal decreto Legge 16 maggio 2020 n° 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n° 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n°2 il quale ha prorogato fino al 30 aprile 2021 il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio COVID - 19;

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legge 23/02/2021 n° 15, recante "ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio Nazionale per il conferimento dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021;

Visto il Decreto Legge n°30 del 13 marzo 2021;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza del Presidente della regione Puglia n° 88 del 26 marzo 2021;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 102 del 04/04/2021;

Visto il Decreto Legge n° 44 del 01 aprile 2021;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 24 del 24 aprile 2021;

Visto l'art. 2, comma 1 del D.L. n° 44/2021 il quale recita " *La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS - CoV - 2 o di sue varianti nella popolazione scolastica*".

Viste le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 07 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021;

Vista la dichiarazione dell'organizzazione Mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID - 19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e in modo particolare, a livello locale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Ravvisata la necessità di attivare adeguate misure in sede locale in via cautelativa e precauzionale a tutela della salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, al fine scongiurare l'eventuale propagarsi dei contagi, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti e di definizione della cornice di contagi a cura dei competenti organi della ASL;

Tenuto conto dell'art. 1, comma 8 del D.L. n° 33 del 16 maggio 2020 (convertito con modifiche dalla L. 14 luglio 2020 n°74) il quale così dispone "E' vietato l'assembramento di persone in luoghi



COMUNE DI CARPINO

Provincia di Foggia

0884 900711 - Fax 0884900734

IL SINDACO

pubblici aperti al pubblico . Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico o aperto al pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n°19 / 2020, del comma 9 del menzionato articolo 1 precede che " Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;

- dei commi 14 e 15 sempre dell'art. 1 del D.L. 16/05/2020 n° 33 prescrivono che "le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto Legge n° 19 del 2020 del comma 16. il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza";
- dell'art. 11 del DPCM del 02 marzo 2021, il quale prevede che "può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri abitati, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private;

Ritenuto necessario incrementare tutte le azioni idonee ad evitare, per quanto sopra detto, la diffusione del COVID- 19 mediante l'applicazione di ulteriori misure restrittive;

Accertata la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID - 19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n° 267/2000;

Considerato che l'art. 18 del D.L. 16 luglio 2000, n° 76 ha abrogato il comma 2 dell'art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n° 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n°35, in forza al quale i Sindaci non "Potevano adottare, a pena l' inefficacia, Ordinanze contingibili ad urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali ne eccedendo i limiti di cui al comma 1;

Considerato che gli ultimi dati epidemiologici testimoniano una seppur lieve tendenza alla discesa della curva dei contagi e ritenuto necessario, tuttavia, adottare ancora alcune misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria

ORDINA

Dalle ore 00,01 del 10 maggio 2021 alle ore 24,00 del 16 maggio 2021, la chiusura delle seguenti attività, servizi e strutture:

1. Il Cimitero;
2. Strutture sportive e relative attività (calcio, tennis, palestre, passeggiate collettive nonché escursioni collettive in bici);
3. Mercato quindicinale e commercio ambulante sulle strade e piazze;
4. Scuole di ogni ordine e grado;
5. Attività e funzioni religiose;
6. Circoli ricreativi;
7. Sono vietati gli assembramenti di persone su tutte le vie e le piazze del paese, nonché nelle civili e private abitazioni;

8. Sono consentiti gli spostamenti per comprovate ed indifferibili esigenze di lavoro e di salute;
9. Le farmacie e parafarmacie rimarranno aperte dalle ore 08,00 alle 13,00 e dalle ore 16,30 alle 20,00. I soggetti positivi al COVID - 19, nonché quelli in quarantena fiduciaria, dovranno usufruire del servizio di consegna a domicilio dei farmaci, utilizzando il contatto telefonico delle stesse attività nonché quello del Comune di Carpino.
10. L'accesso ai locali dei servizi sanitari nel Comune di Carpino, sarà consentito solo per visite mediche urgenti ed indifferibili; sarà vietato per altri fini;
11. Le attività commerciali di ogni genere resteranno aperte dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. Sarà consentito l'ingresso nelle suddette attività ad una sola persona alla volta con l'uso obbligatorio di mascherina, facendo rispettare il distanziamento sulle aree esterne attigue da parte del titolare, pena la chiusura dello stesso esercizio.
12. I bar, pizzerie e pasticcerie potranno restare aperti fino alle ore 21 ma sarà consentito l'ingresso a 2 persone alla volta munite di mascherina; la consumazione dovrà avvenire all'esterno e sarà cura del titolare impedire gli assembramenti sulle aree attigue, pena la chiusura dell'esercizio. Fino alle 22 è consentita l'attività di asporto esclusivamente per pizzerie e ristoranti.
13. I negozi di generi alimentari, potranno restare aperti fino dalle ore 07,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00 al fine di dilatare i flussi dei propri clienti ed evitare assembramenti.
14. Parrucchieri, barbieri ed estetisti, potranno esercitare la propria attività su una sola persona alla volta ed incrementare la modalità su appuntamento; dopo ogni trattamento dovranno arieggiare e sanificare i locali;
15. I ristoranti potranno esercitare la loro attività dalle ore 13,00 alle ore 15,00 rispettando il distanziamento tra i tavoli ai quali potranno sedere massimo due persone.
16. I cantieri edili e i lavori pubblici potranno riaprire nel pieno rispetto delle regole anti contagi così come le attività agricole che comportano assembramenti.

DISPONE

la trasmissione a mezzo pec: copia della presente ordinanza a



COMUNE DI CARPINO

Provincia di Foggia

0884 900711 - Fax 0884900734

IL SINDACO

- Prefettura di Foggia,
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo "Padre G. Castelli";
- Comando Stazione Carabinieri di Carpino;
- Comando Polizia Municipale e Locale di Carpino;
- Comando Guardia di Finanza Sannicandro Garganico;
- Polizia Stradale di Vieste
- Confcommercio di Foggia;
- Confesercenti di Foggia;
- Associazione Nazionale Ambulanti;
- BCC San Giovanni Rotondo;
- Poste Italiane;
- Albo pretorio;
- ASL / Foggia
- Distretto Sanitario di Vico del Gargano

dalla Residenza Municipale 09 maggio 2021

IL SINDACO
Dr. Rocco DI BRINA